



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

*Copia*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 113 del 11-12-2020**

**Oggetto: INDIRIZZI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 2020 E NORMATIVO 2020/2022**

L'anno duemilaventini il giorno undici del mese di dicembre alle ore 10:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

<b>Baroni Mario</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CUCCULELLI SAMUELE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TROJANI RAFFAELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di*

*personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

Visto l'art. 23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

Preso atto che:

- il decreto legge n. 34/2019 all'art. 33, comma 2, ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue "come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020", tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Vista la determinazione dell'area amministrativa/contabile n. 530 R.G. del 10/12/2020 con la quale veniva costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per le

performance per l'anno 2020, completo in questa sede delle voci relative all'utilizzo delle risorse stabili e variabili, per un totale di €. 19.138,09 di cui €. 17.328,85 per risorse decentrate stabili relative all'anno 2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 25/01/2019 con la quale è stato approvato il regolamento per il sistema di misurazione e valutazione del personale ai sensi del D. Lgs. n.150/2009;

Considerato che il Comune di Muccia ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019;

Ritenuto di dover determinare le risorse stabili e variabili da utilizzare nella contrattazione collettiva decentrata sulla base delle somme stanziare al capitolo 2446/0 e ai capitoli delle retribuzioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 11/12/2020 con la quale sono stati nominati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione a livello decentrato, ai sensi dell'art.7 del CCNL 21 maggio 2018;

Dato atto che sussistono i presupposti affinché la delegazione trattante di parte pubblica possa essere autorizzata alla definizione del contratto decentrato integrativo in quanto i contenuti del "Fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane per la produttività anno 2020" sopra riportato rispecchiano le direttive dell'Amministrazione;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

Visto il C.C.N.L. 01.04.1999 e successivi;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

## **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che è rispettato il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo medesimo nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018" secondo le disposizioni di cui al decreto legge n. 34/2019 all'art. 33, comma 2,
3. Di stabilire i seguenti indirizzi per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, al netto delle risorse destinate al pagamento delle voci fisse mensili già in godimento da parte del personale dipendente:

- € 800,00 per indennità specifiche responsabilità ai sensi dell'art.70 quinquies comma 1;
  - € 5.082,76 quale disponibilità fondo 2020 da distribuire ripartendolo per progetti redatti distintamente dai Settori 1,2,3,4,5, destinati al miglioramento della produttività e delle performance la cui valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste nel regolamento per il sistema di misurazione e valutazione del personale ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, approvato con deliberazione n. 8 del 25/01/2019 (suddividendo la suddetta cifra sulla base delle unità coinvolte in ciascun progetto);
4. Di demandare alla delegazione trattante di parte pubblica gli adempimenti necessari alla definizione della contrattazione decentrata integrativa inerente l'utilizzo delle Risorse Decentrate anno 2020 e normativo triennio 2020/2022.
  5. Di pubblicare, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 33/2013, con modalità che garantiscono la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, il contratto decentrato una volta stipulato, nonché la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria allo stesso.
  6. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d. lgs n. 267/2000.

### **Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.  
Muccia, 11-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(*Mario Baroni*)

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI Regolarità tecnica**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Muccia, 11-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*(Mario Baroni)*

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE  
*F.to Mario Baroni*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to GIULIANA APPIGNANESI*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 17-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  
*F.to SILVANO SECCACINI*

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-12-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to GIULIANA APPIGNANESI*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( *GIULIANA APPIGNANESI* )